



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 48 del 10 Aprile 2020

ORDINANZA 08.04.2020, N. 28 - Accordo di collaborazione per la regolamentazione dei rapporti relativi alla gestione dell'emergenza COVID -19 tra Regione Abruzzo e AA.SS.LL e le Strutture private accreditate per l'assistenza ospedaliera

ORDINANZA 08.04.2020, N. 29 - Ulteriori misure in materia di edicole, di ingresso in Abruzzo e indicazioni alle Società partecipate e agli Enti strumentali" annullamento e sostituzione.

ORDINANZA 08.04.2020, N. 30 - Materia di igiene e sanità pubblica finalizzata a garantire l'ottimale allocazione del personale sanitario delle aziende sanitarie della Regione Abruzzo.

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

ORDINANZE

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA 08.04.2020, N. 28

Accordo di collaborazione per la regolamentazione dei rapporti relativi alla gestione dell'emergenza COVID - 19 tra Regione Abruzzo e AA.SS.LL e le Strutture private accreditate per l'assistenza ospedaliera - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie 4

ORDINANZA 08.04.2020, N. 29

Ordinanza n. 27 del 7 aprile 2020: "Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 - Ulteriori misure in materia di edicole, di ingresso in Abruzzo e indicazioni alle Società partecipate e agli Enti strumentali." annullamento e sostituzione..... 21

ORDINANZA 08.04.2020, N. 30

Ulteriori misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica finalizzata a garantire l'ottimale allocazione del personale sanitario delle aziende sanitarie della Regione Abruzzo..... 29

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

ORDINANZE

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA 08.04.2020, N. 28

Accordo di collaborazione per la regolamentazione dei rapporti relativi alla gestione dell'emergenza COVID -19 tra Regione Abruzzo e AA.SS.LL e le Strutture private accreditate per l'assistenza ospedaliera - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie



ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 28 del 08 aprile 2020

DIPARTIMENTO: SANITA' (DPF)

Oggetto: Accordo di collaborazione per la regolamentazione dei rapporti relativi alla gestione dell'emergenza COVID - 19 tra Regione Abruzzo e AA.SS.LL e le Strutture private accreditate per l'assistenza ospedaliera - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie

SERVIZIO:

Gli Estensori

Il Dirigente del Servizio
vacante

RESPONSABILE DELL'UFFICIO DPF 006 . 01

Dr.ssa ROSARIA DI GIUSEPPE
(firmato elettronicamente)

RESPONSABILE DELL'UFFICIO DPF 006 . 03

Dr.ssa PAOLA SONSINI
(firmato elettronicamente)

Al Direttore REGIONALE

data: 08 aprile 2020

Prot. n. 96687/20/DPF006

Il DIRETTORE REGIONALE

Dr. Giuseppe Bucciarelli
(firmato digitalmente)

Al Componente la Giunta preposto la Sanità data: 08 aprile 2020

Prot.n. 96687 /20/DPF

Il Componente la Giunta

Dott.ssa Nicoletta Veri
(firmato digitalmente)

Al Presidente della Giunta Regionale data: 08 aprile 2020

Prot. n. 96787 /20/



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *"Istituzione del servizio sanitario nazionale"* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni"*, nonché *"nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;



- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile nn. 645 e 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 10 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il Decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 recante *“Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”*;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 10 marzo 2020 recante *“Raccomandazioni per la gestione dei pazienti oncologici e onco-ematologici in corso di emergenza da COVID-19”*;

VISTO il DPCM dell'11 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* col quale è stata decisa l'estensione all'intero territorio nazionale dell'area a contenimento rafforzato;

PRESO ATTO dell'attivazione della CROSS, Centrale Remota di Soccorso Sanitario attivata a Pistoia ai sensi della Direttiva del Dipartimento della Protezione Civile 24 giugno 2016;



PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"*;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l'Unità di Crisi regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTE le Linee Guida del Sistema di Emergenza Urgenza n. 1/1996, che contempla la previsione, da parte delle Regioni, dell'istituzione di un *"Comitato regionale sanitario per l'emergenza, con compiti di programmazione ed indirizzo delle attività svolte nel sistema di emergenza"*;

VISTA la Legge Regionale n. 5/2008 ed in particolare il punto 5.4.1, il quale tra l'altro, prevede che la Giunta Regionale si avvalga dell'attività di un Comitato Regionale per l'Emergenza-Urgenza;

VISTA la DGR 702 del 24 ottobre 2011 recante *"Costituzione del Comitato Regionale Emergenza-Urgenza Abruzzo" (CREA)*;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

VISTA la DGR 602 del 25.10.2017 *"Approvazione disciplinare tecnico "Gestione informatizzata posti letto rete Emergenza-Urgenza"*;

VISTA la DGR 264 del 27.4.2018 *"Approvazione del documento Piano regionale delle Maxi-Emergenze - Regione Abruzzo"*;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 3 del 8 marzo 2020 che, nell'adottare le misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza da COVID - 2019, ha delineato, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologia locale, le azioni e gli interventi necessari a fronteggiarle e da attuare a livello aziendale, ordinando, tra l'altro, di:

- sospendere sino al 03 aprile 2020 le attività ambulatoriali svolte nella Regione Abruzzo nei limiti ed alle condizioni stabilite nel relativo allegato B;
- potenziare l'offerta di posti letto ed assistenza di terapia intensiva, malattie infettive pneumologia e di ogni altro reparto utile a fronteggiare i bisogni dei possibili pazienti critici affetti da COVID - 19, attivando in urgenza, da parte delle AASSLL, anche in deroga ai procedimenti ordinari, posti letto aggiuntivi di Terapia Intensiva, in ampliamento o per riconversione delle degenze ordinarie;



- evitare a carico delle AASSLL il congestionamento delle strutture di emergenza favorendo la ricollocazione degli utenti presso le altre strutture del servizio sanitario regionale;
- ridimensionare, per tutto il periodo emergenziale del COVID - 19, le attività di elezione delle strutture di ricovero private accreditate, in attesa di ulteriori indicazioni da parte del Dipartimento Sanità e secondo gli indirizzi dell'Unità di Crisi in Accordo con il RSR
- coinvolgere gli operatori privati nella gestione dell'emergenza COVID - 19;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 7 del 9 marzo 2020, come prorogata con Ordinanza n. 23 del 03 aprile 2020 che, nell'adottare nuove misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, per favorire il massimo utilizzo possibile delle Terapie Intensive e la disponibilità di personale sanitario per l'emergenza da COVID - 19, ha disposto, tra l'altro, la sospensione - con decorrenza immediata e sino al 03 aprile 2020 - dei ricoveri programmati sia medici che chirurgici presso le strutture pubbliche sedi di DEA/PLS ordinando alle strutture private accreditate, per tutti il periodo emergenziale, di accogliere i pazienti NO COVID qualora trasferiti dalle strutture pubbliche della rete di emergenza regionale con correlativa rimodulazione della rispettiva attività di elezione;

VISTO il Decreto Legge del 18 del 17 marzo 2020 "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", che, nel richiamare la circolare del Ministero della Salute prot. GAB 2627 del 1° marzo 2020, ribadisce la necessità di procedere, nel rispetto delle modalità ivi dettagliate, ad una implementazione dell'assistenza sanitaria nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate;

RICHIAMATO nello specifico l'art. 3 del DL n. 18/2020 a tenore del quale:

- *comma 1. le regioni, le province autonome [...] e le aziende sanitarie possono stipulare contratti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel caso in cui:*

a) *la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 richieda l'attuazione nel territorio regionale e provinciale del piano di cui alla lettera b) del presente comma;*

b) *dal piano, adottato in attuazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020, al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute con circolare prot. GAB 2619 in data 29 febbraio 2020, emerga l'impossibilità di perseguire gli obiettivi di potenziamento dell'assistenza indicati dalla menzionata circolare del 1° marzo 2020 nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate, mediante le prestazioni acquistate con i contratti in essere alla data del presente decreto.*

- *comma 2. Qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 mediante la stipula di contratti ai sensi del medesimo comma, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-quinquies del decreto*



legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono autorizzate a stipulare al medesimo fine contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate ai sensi dell'articolo 8-ter del medesimo decreto legislativo.

- comma 3. Al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, in quanto ricoverato o in stato contumaciale a causa dell'infezione da COVID-19, le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano o delle aziende sanitarie, mettono a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture. Le attività rese dalle strutture private di cui al presente comma sono indennizzate ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

ATTESO che per le attività di cui all'art. 3 del DL n. 18/2020 commi 1,2,3 il successivo comma 6 autorizza la spesa ivi prevista per come ripartita nelle tabelle allegate al medesimo decreto;

VISTO il verbale rimesso dal Comitato tecnico CREA riunitosi in data 28 marzo 2020 in modalità di videoconferenza (All. 1);

DATO ATTO di quanto evidenziato nel suddetto verbale (All. n. 1), circa la ricorrenza in Regione Abruzzo delle condizioni emergenziali indicate dal riportato articolo 3 del DL n. 18/2020;

RILEVATA, pertanto, la necessità di implementare il coinvolgimento degli erogatori privati nell'emergenza COVID - 19;

PRESO ATTO degli Accordi conclusi ai sensi della riferita normativa nazionale da altre Regioni sempre per la gestione dell'emergenza COVID-19;

VISTO lo schema di accordo allegato alla presente ordinanza, quale parte costitutiva ed integrante, (All. 2) che definisce e regola le modalità per il predetto coinvolgimento delle Case di Cura private accreditate della Regione Abruzzo;

PRECISATO che i contenuti dello schema di Accordo (All.2), definiti, *ratione materiae*, con il concorso di Servizi del Dipartimento Sanità oltre che con l'apporto di professionalità aziendali, sono stati delineati anche dopo aver acquisito e valutato le osservazioni delle Case di Cura private accreditate della Regione Abruzzo, conservate agli atti del predetto Dipartimento regionale;

PRESO ATTO delle "dichiarazioni di disponibilità" - agli atti del Dipartimento Sanità - che le Case di Cura private accreditate della Regione Abruzzo hanno fatto pervenire indicando le modalità del loro coinvolgimento- per come previste dallo schema di Accordo (modalità A, B, C) - e le dotazioni allo scopo impiegabili;

STABILITO che, su richiesta del Referente Sanitario Regionale per le Emergenze, di seguito, per brevità R.SR e previo parere del CREA, ove necessario in considerazione dell'evoluzione del quadro emergenziale regionale, gli accordi di collaborazione che saranno conclusi con le Case di Cura Private secondo lo schema negoziale allegato (All. n. 2), di comune intesa tra le parti, potranno essere prorogati e/o implementati con riferimento alle modalità di coinvolgimento nella gestione dell'emergenza COVID - 19 ed alle relative dotazioni impiegabili;



RIBADITO quanto già evidenziato dal CREA in occasione della riunione dello scorso 28 marzo 2020 (All. n. 1) circa la necessità “ *di tenere fermo, in capo alle strutture sanitarie private l’obbligo del rispetto della normativa nazionale in materia con la messa in campo di tutte le misure atte ad evitare le condizioni di contagio a carico dei pazienti COVID negativi, secondo percorsi distinti e isolati in uso presso le Aziende sanitarie pubbliche e secondo i protocolli di utilizzo dei Dispositivi di protezione individuale, in ottemperanza a quanto disposto nell’OPGR n. 12 del 22 marzo 2020*”;

STABILITO che, fatto salvo il normale rapporto operativo tra le strutture sanitarie private e le AASSLL di competenza, il coordinamento delle iniziative e del quadro organizzativo delle prestazioni previste dagli accordi conclusi con le Case di Cura private per l’emergenza COVID - 19 sia riservato al RSR su proposta delle Direzioni sanitarie aziendali territorialmente competenti;

DEMANDATA

- al Dipartimento Sanità, secondo lo schema allegato (All. 2), la predisposizione dei singoli e specifici accordi con le Case di Cura private accreditate della Regione Abruzzo per la gestione dell’emergenza COVID - 19 e tutte le attività connesse alla relativa conclusione e notificazione;
- alle Aziende UUSSLL competenti per territorio, tutti gli adempimenti connessi all’attuazione ed al monitoraggio dei suddetti accordi nonché alle verifiche delle attività svolte e alle liquidazioni anche attraverso l’implementazione di forme di cooperazione e collaborazione tra le Aziende UUSSLL regionali;

STABILITO che gli oneri economici derivanti dagli accordi di collaborazione per l’emergenza COVID 19 conclusi dalle Case di Cura private accreditate della Regione Abruzzo secondo lo schema allegato (All. 2), troveranno copertura nell’ambito degli stanziamenti aziendali già previsti dalla programmazione economico- finanziaria regionale 2020 per l’acquisto di prestazioni ospedaliere da privato - che restano ad ogni buon conto confermati per l’intero anno - e, nell’eventualità di cui all’art 3 comma 1 lettera b del DL 18/20 , anche nelle risorse di cui all’art 3 comma 6 su cui gravano in ogni caso anche le fattispecie di cui all’art. 3 comma 3;

RITENUTO di valutare - al termine della presente fase emergenziale, per garantire il celere smaltimento delle liste di attesa medio tempore implementate - l’esigenza di riversare sulla programmazione economico finanziaria regionale 2021 per l’acquisto di prestazioni ospedaliere da privato, eventuali economie sugli stanziamenti aziendali già previsti dalla medesima vigente programmazione 2020;

RITENUTO, allo stesso scopo, di avviare da subito un confronto finalizzato a definire modalità idonee alla ripresa delle attività ambulatoriali che sarà di grande importanza nel momento in cui verrà meno l’emergenza;

VALUTATO lo stretto raccordo del Comitato tecnico CREA, per il tramite del Dipartimento Sanità, con l’Unità di Crisi istituita presso la Regione Abruzzo per l’emergenza Covid-2019;

**RICHIAMATE:**

- la nota Prot. R.A. 85302/DPF012 del 25.03.2020 indirizzata ai Direttori Generali delle ASL ed avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la rendicontazione della maggiore spesa legata all'emergenza sanitaria Covid-19";
- la nota Prot. R.A. 86189/DPF017 del 26.03.2020 indirizzata ai Direttori Generali delle ASL avente ad oggetto "cruscotto posti letto gestione emergenza Covid-19" con cui, come già previsto dall'Ordinanza Presidenziale 12/2020, si dispone che le ASL garantiscano con tempestività e puntualità, tramite i responsabili di reparto e i bed manager, l'aggiornamento quotidiano delle dotazioni di posti letto di coorte programmati ed attivati (con specifica di quelli occupati) per pazienti Covid nei reparti di Terapia Intensiva, Malattie Infettive, Pneumologia, Medicina dei P.O., accedendo al gestionale: http://2.118.26.3/emma_covid tramite le credenziali rilasciate;

RITENUTO necessario, per quanto detto, assumere tutte le precitate misure per una migliore tenuta e risposta organizzativa ed operativa dell'intero sistema sanitario regionale all'epidemia in atto

ORDINA

-ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica-

1. di implementare il coinvolgimento delle Case di Cura private accreditate della Regione Abruzzo nell'emergenza COVID - 19;
2. di concludere, allo scopo, con le Case di Cura private accreditate della Regione Abruzzo resesi disponibili, gli accordi di collaborazione secondo lo schema contrattuale allegato alla presente ordinanza quale parte costitutiva ed integrante (All. 2);
3. di prevedere la prorogabilità e/o l'implementazione dei contenuti degli accordi di collaborazione - con riferimento alle modalità di coinvolgimento nella gestione dell'emergenza COVID - 19 ed alle relative dotazioni impiegabili - ove richiesto dal RSR e previo parere del CREA in considerazione dell'evoluzione del quadro emergenziale regionale;
4. di ribadire, quanto già evidenziato dal CREA in occasione della riunione dello scorso 28 marzo 2020 (All. n. 1) circa la necessità " *di tenere fermo, in capo alle strutture sanitarie private l'obbligo del rispetto della normativa nazionale in materia con la messa in campo di tutte le misure atte ad evitare le condizioni di contagio a carico dei pazienti COVID negativi, secondo percorsi distinti e isolati in uso presso le Aziende sanitarie pubbliche e secondo i protocolli di utilizzo dei Dispositivi di protezione individuale, in ottemperanza a quanto disposto nell'OPGR n. 12 del 22 marzo 2020*";
5. di individuare, di comune accordo tra le AASSLL, un delegato alla sottoscrizione aziendale degli accordi ai fini della loro celere conclusione;
6. di riservare al R.SR, su proposta delle Direzioni Sanitarie aziendali territorialmente competenti, il coordinamento delle iniziative e del quadro organizzativo delle prestazioni previste dagli accordi conclusi con le Case di Cura private per l'emergenza COVID - 19, fatto salvo il normale rapporto operativo tra le strutture sanitarie private e le AASSLL di competenza;



7. di demandare alle Aziende UUSSLL competenti per territorio, tutti gli adempimenti connessi all'attuazione ed al monitoraggio dei suddetti accordi nonchè alle verifiche delle attività svolte e alle liquidazioni anche attraverso l'implementazione di forme di cooperazione e collaborazione tra le Aziende UUSSLL regionali, ferma restando la predetta attività di coordinamento e di organizzazione del R.SR;
8. di demandare al Dipartimento Sanità, secondo lo schema allegato (All. 2), la predisposizione dei singoli e specifici accordi di collaborazione con le Case di Cura per la gestione dell'emergenza COVID - 19 e tutte le attività connesse alla relativa conclusione e notificazione;
9. di far gravare gli oneri economici derivanti dagli Accordi di collaborazione per l'emergenza COVID - 19 conclusi dalle Case di Cura private, sugli stanziamenti aziendali già previsti dalla programmazione economico finanziaria regionale 2020 per l'acquisto di prestazioni ospedaliere da privato, che restano, ad ogni buon conto, confermati per l'intero anno, e, nell'eventualità di cui all'art 3 comma 1 lettera b del DL 18/20, sulle risorse di cui all'art 3 comma 6 su cui gravano, in ogni caso, anche le fattispecie di cui all'art. 3 comma 3;
10. di stabilire, al termine della presente fase emergenziale, per garantire il celere smaltimento delle liste di attesa medio tempore implementate, l'esigenza di riversare sulla programmazione economico finanziaria regionale 2021 per l'acquisto di prestazioni ospedaliere da privato, eventuali economie sugli stanziamenti aziendali già previsti dalla medesima vigente programmazione 2020;
11. di avviare da subito un confronto finalizzato a definire modalità idonee alla ripresa di tutte le attività ambulatoriali che sarà di grande importanza nel momento in cui verrà meno l'emergenza.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

08 Aprile 2020

Il Presidente della Giunta
Dott. Marco Marsilio
Firmato digitalmente

COMITATO REGIONALE EMERGENZA-URGENZA ABRUZZO
(CREA)

VERBALE DI INCONTRO DEL 28.03.2020 ORE 10.30

**(RIF.TO CONVOCAZIONE D'UGENZA CON MODALITA' DA REMOTO EX DPCM
4 MARZO 2020)**

Il CREA opera nell'ambito delle proprie competenze, attribuite dal DCA n.11/2013 in qualità di organismo tecnico deputato a promuovere l'assistenza dal primo soccorso a tutte le fasi successive e a favorire l'integrazione organizzativa di risorse e procedure sanitarie delle strutture deputate alla emergenza-urgenza della regione

Richiamata la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto che con OPGR n.3 del 9 marzo è stato definito, in accordo con il Referente Sanitario Regionale per le maxi emergenze e con le Direzioni Aziendali, un Piano per il potenziamento della rete ospedaliera e in particolare sono stati definiti i criteri generali per la gestione dei posti letto disponibili nella rete ospedaliera in relazione all'evoluzione dell'epidemia COVID-19, e che nell'ambito dei quattro livelli di risposta emergenziale è stato previsto che: "le strutture private accreditate, per tutto il periodo emergenziale del COVID-19, sono tenute ad accogliere i pazienti no COVID eventualmente trasferiti dalle strutture pubbliche dalla rete di emergenza regionale, anche rimodulando la loro attività di elezione";

Visto il Decreto Legge n.18/2020, Titolo I e nello specifico l'art.3 ad oggetto "Potenziamento delle Reti di assistenza territoriale", in base al quale al fine di incrementare la dotazione di post letto in Terapia Intensiva e nelle Unità Operative di Malattie Infettive e di Pneumologia e al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, le strutture private, su richiesta delle Regioni, mettono a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le attrezzature presenti nelle suddette strutture;

Considerato che il Dipartimento Sanità, in accordo con il Referente sanitario regionale per le maxi emergenze e con i Direttori delle Aziende Sanitarie, ha individuato e riorganizzato le strutture ospedaliere idonee per far fronte alla prima fase dell'emergenza, ampliando la dotazione di posti



letto dedicati di terapia intensiva, semintensiva, malattie infettive, pneumologia e altri reparti internistici in logica di coorte;

Visto il rapido evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, del costante incremento dei casi e dei decessi riscontrati nel territorio regionale, per cui risulta indispensabile una costante e tempestiva rimodulazione dell'organizzazione sanitaria regionale per consentire di fornire le adeguate e opportune risposte alle necessità assistenziali dei pazienti.

TANTO PREMESSO
IL CREA RACCOMANDA

In accordo con il Referente sanitario regionale per le maxi emergenze, quanto segue:

- 1) A seguito dell'aggravarsi dell'epidemia da COVID-19 e del moltiplicarsi dei bisogni assistenziali sul territorio regionale si rende necessario procedere ad una integrazione/aggiornamento di quanto riportato nella citata OPGR n.3/2020, mettendo in atto misure di natura emergenziale, necessarie e inderogabili a causa del rapido diffondersi dell'epidemia da COVID-19 sul territorio regionale fino alla risoluzione delle criticità, attraverso il coinvolgimento completo del settore dell'ospedalità privata della regione.
- 2) Il settore privato deve impegnarsi, mettendo a disposizione la propria rete a far fronte a qualunque esigenza di erogazione di prestazioni richieste dalla regione garantendo la propria operatività e la offerta delle proprie risorse al massimo grado di collaborazione;
- 3) A fronte della necessità di decongestionare la saturazione dei posti letto di terapia intensiva e sub intensiva e in regime di ricovero ordinario dei presidi ospedalieri pubblici, risulta necessario mettere a disposizione del sistema regionale, secondo specifiche disponibilità, i posti letto autorizzati e/o accreditati delle strutture sanitarie private sia per pazienti NO-COVID, sia per pazienti COVID e nel contempo aree assistenziali finalizzate al ricovero dei pazienti COVID che, dopo la fase di acuzie e prima della dimissione a domicilio, necessitano di un periodo di stabilizzazione clinica, attraverso un monitoraggio attento e adeguato, per un rientro a domicilio in condizioni di sicurezza.
- 4) Si ritiene pertanto necessario verificare la immediata disponibilità dei posti letto delle Case di Cura Private nelle tre diverse tipologie assistenziali COVID, COVID sub acuti e NO-COVID per far fronte adeguatamente al moltiplicarsi di bisogni assistenziali sul territorio



regionale.

- 5) Restano ferme in capo alle strutture sanitarie private l'obbligo del rispetto della normativa nazionale in materia, con la messa in campo di tutte le misure atte ad evitare le condizioni di contagio a carico dei pazienti COVID negativi, secondo percorsi distinti e isolati in uso presso le Aziende sanitarie pubbliche e secondo i protocolli di utilizzo dei Dispositivi di protezione individuale, in ottemperanza a quanto disposto nell'OPGR n.12 del 22 marzo 2020.

Il CREA, dopo ampia e approfondita discussione, approva all'unanimità i contenuti del presente verbale.

Pescara, 28 marzo 2020



All. 2 all'ordinanza n. 28 del 08.04.2020

Accordo di collaborazione per la regolamentazione dei rapporti relativi alla gestione dell'emergenza COVID – 19 tra Regione Abruzzo, LE AA.SS.LL. e le Strutture Private Accreditate per l'Assistenza Ospedaliera

TRA

la Regione Abruzzo, C.F. e P.I. 80003170661, con sede con in L'Aquila, alla Via Leonardo da Vinci n.1, in persona del Presidente della Giunta Regionale della Regione Abruzzo;

le Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo come sotto indicate:

1. Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila con sede in L'Aquila, Via Saragat- Località Campo di Pile, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, C.F.01792410662, P.I.01792410662;
2. Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti con sede in Chieti, Via Martiri Lancianesi n.17/19, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, C.F.02307130696, P.I.02307130696;
3. Azienda Sanitaria Locale 3 – Pescara con sede in Pescara, Via Renato Paolini n.47, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, C.F.01397530982, P.I.01397530982;
4. Azienda Sanitaria Locale 4 – Teramo con sede in Teramo, Circonvallazione Ragusa n.1, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, C.F.00115590671, P.I. 00115590671;

tutte in persona del Dott.....giuste deleghe agli atti del Dipartimento Sanita' della Regione Abruzzo

E

la Società, P.IVA. con sede in....., alla Via n....., in persona del suo legale rappresentante,, il quale si dichiara munito dei poteri necessari a contrarre il presente atto in nome e per conto della Casa di Cura, con sede operativa in alla Via n.....;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 18/2020 "potenziamento delle reti di assistenza territoriale" e, nello specifico:

- l'art. 3 comma 1 a tenore del quale le Regioni possono stipulare contratti ai sensi dell'art. 8 quinquies del Dlgs n. 502/92 e s.m.i. per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie in deroga al limite di spesa di cui all'art. 45 comma 1-ter del DL n. 124 del 26 ottobre 2019 convertito con modificazioni dalla legge n.157 del 19 dicembre 2019 nel caso in cui la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID – 19 richieda l'attuazione ne territorio regionale di un Piano volto ad incrementare la dotazione di posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive;
- l'art. 3, comma 3, a tenore del quale, al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie conseguenti dall'emergenza dovuta alla diffusione del COVID – 19, le strutture private, su richiesta delle Regioni, mettono a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le attrezzature presenti nelle suddette strutture;
- l'art. 3 comma 4 che prevede, al termine dello stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, la cessazione dell'efficacia dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 e delle misure di cui al comma al comma 3;

Preso Atto degli Accordi conclusi ai sensi della riferita normativa nazionale da altre Regioni sempre per la gestione dell'emergenza COVID-19;

Visti i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza COVID-19 emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile nn. 645 e 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 10 marzo 2020

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

- n.1 del 26 febbraio 2020;
- n. 2 dell'8 marzo 2020;
- n. 3 del 9 marzo 2020;
- n. 4 dell'11 marzo 2020;
- n. 7 del 13 marzo 2020;
- n. 12 del 22 marzo 2020;
- n. 23 del 03 aprile 2020;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. del "Accordo di collaborazione per la regolamentazione dei rapporti relativi alla gestione dell'emergenza COVID – 19 tra Regione Abruzzo, le AA.SS.LL e le strutture private accreditate per l'assistenza ospedaliera - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie";

Considerati i rapporti consolidati tra Regione Abruzzo ed ospedali privati accreditati;

Ritenuto necessario coinvolgere ulteriormente le suddette strutture di ricovero private nella rete di gestione dell'emergenza COVID - 19;

Preso Atto, in questo senso, dell'impegno espresso dalle case di cura private accreditate di:

- mettere a disposizione le proprie dotazioni per far fronte all'emergenza COVID-19 garantendo la propria operatività e la profusione delle proprie energie al massimo grado di collaborazione;
- non attivare forme di cassa integrazione che, oltre alle ripercussioni sociali, potrebbero mettere a rischio la propria capacità produttiva;

Considerato che è stato definito un Piano per il potenziamento della rete ospedaliera e sono stati stabiliti i criteri generali per la gestione dei relativi posti letto in relazione all'evoluzione dell'epidemia COVID-19;

Ritenuto, nell'ambito di tale Piano di potenziamento della rete ospedaliera regionale, di prevedere, per le

strutture ospedaliere private accreditate, le seguenti tre tipologie di coinvolgimento che potranno anche coesistere:

- Strutture da utilizzare per il trasferimento della casistica operatoria e di quella internistica (NO COVID);
- Strutture da dedicare a pazienti COVID (cd COVID Hospital);
- Strutture da dedicare a pazienti COVID in ripresa dopo la fase acuta ma non dimissibili.

Tutto quanto visto, preso atto, ritenuto e considerato

La Regione Abruzzo, le AASSLL e la Casa di Cura privata accreditata convengono quanto segue nel sistema di risposta all'emergenza CORONAVIRUS per i cittadini residenti.

Le premesse sono parti integranti e costitutive del presente accordo.

Per rispondere all'esigenza di garantire la indispensabile liquidità alla Struttura, che si mette a disposizione del SSR per l'emergenza COVID-19, l'Azienda USL territorialmente competente dovrà anticipare a titolo di acconto alla Struttura stessa, esclusivamente per la durata del presente accordo, l'80% del tetto di spesa mensile autorizzato per il 2020 per le attività di ricovero.

La Struttura si mette a disposizione per l'emergenza regionale COVID-19 per le modalità e con le dotazioni dettagliate nell'Allegato 1 al presente Accordo.

In relazione alle diverse forme di coinvolgimento delle Case di Cura private sono previste le seguenti remunerazioni:

- Modalità A) Se destinataria di casistica operatoria ed internistica proveniente dall'Azienda si prevede:
 - Per l'attività svolta per l'Azienda su casistica chirurgica una remunerazione alla tariffa per DRG corrispondente abbattuta della quota percentuale del 15%, esclusivamente nel caso in cui il personale medico-chirurgo venga messo a disposizione dall'Azienda sanitaria.
 - Per l'attività svolta per l'Azienda su casistica medica NO COVID, per la quale, nella maggior parte dei casi, non sarà prevista la presenza di personale delle Aziende USL, dovrà essere corrisposta la tariffa piena.
- Modalità B) Se destinataria di pazienti COVID, esclusivamente per la durata dell'effettiva degenza, si prevede l'applicazione delle seguenti tariffe giornaliere:
 - Strutture private COVID senza posti letto di terapia intensiva: 250 euro posto letto/die;
 - Strutture private COVID con posto letto di terapia intensiva:
 - 250 euro posto letto/die per posti letto ordinari,
 - 700 euro posto letto/die per posti letto di terapia sub-intensiva
 - 1100 euro posto letto/die per posti letto di terapia intensiva.

In qualsiasi tipologia di coinvolgimento della Struttura per l'emergenza regionale COVID-19 è necessario assicurare tutte le misure atte a che non abbia a realizzarsi alcun contagio a carico di pazienti COVID negativi.

La Struttura è abilitata ad effettuare direttamente con proprio personale i prelievi per gli esami diagnostici ai ricoverati mediante tampone e ad inviare il materiale raccolto, secondo le modalità di trasporto e di sicurezza condivise, ai Centri di riferimento individuati dalla Regione dai quali riceveranno i relativi risultati. Tale attività dovrà rispettare le indicazioni regionali per la individuazione dei soggetti da sottoporre a tampone.

Per il periodo di durata dell'emergenza e fino a quanto la Regione non dichiarerà terminata questa fase, sono sospese le norme relative all'incompatibilità del personale sia quelle attinenti l'eventuale operatività del personale pubblico - previa comunicazione alla propria amministrazione - presso le strutture private, sia quelle

relative alla possibilità del personale e dei collaboratori delle strutture private di operare presso le strutture pubbliche.

A tal fine la Struttura, salvaguardando le sole attività derivanti dal suddetto accordo oltre quelle indifferibili, metterà a disposizione delle Aziende UUSSLL il proprio personale sanitario, sulla base delle necessità che il Referente Sanitario Regionale per le Emergenze, di seguito, per brevità R.SR, esprimerà in funzione dell'emergenza; pertanto la struttura si impegna a fornire tempestivamente l'elenco del personale sanitario disponibile.

Il provvedimento relativo alla messa a disposizione del personale sanitario, adottato dall'Azienda UUSSLL di destinazione, ne definisce altresì gli aspetti organizzativi, economici ed operativi.

La messa a disposizione del personale da parte della Struttura sarà remunerata, per ciascuna delle figure professionali e per il relativo periodo di assegnazione, nella misura del valore del trattamento economico in godimento e comunque in misura non superiore a quanto previsto dal D.L n.18/2020.

Quanto alla trasmissione dei flussi di produzione, al fine di rendere tracciabili le fattispecie sub A) e B) richiamate nel presente accordo, si dispone quanto segue:

- Modalità A:
 - Per la tariffazione abbattuta indicare nelle SDO Onere della Degenza=3 "ricovero a parziale rimborso del SSN", anche al fine di consentire alle AA.SS.LL. le opportune verifiche funzionali alla liquidazione del fatturato, la Struttura privata rilascia un attestato di presenza, nel quale risulta chiaramente indicato il codice della SDO rispetto alla quale l'equipe della ASL ha prestato la propria attività.
 - Per la tariffazione piena indicare nelle SDO Onere della Degenza=1 "ricovero a totale carico del SSN" e Provenienza del paziente=05 "paziente trasferito da Istituto di cura pubblico"
- Modalità B: Indicare nelle SDO Onere della Degenza=1 "ricovero a totale carico del SSN" e come reparto di ammissione/dimissione il codice reparto COVID19 comunicato dalle AA.SS.LL. territorialmente competenti che censiscono nei modelli gestionali HSP13 e HSP13bis, i posti letto dedicati all'emergenza COVID-19, secondo le indicazioni del Ministero della Salute che introducono un apposito valore "E" da associare al campo "Fascia di appartenenza"

Da ultimo, come riportato nella Nota RA/0081620/20 del 20/03/2020 trasmessa via PEC alle AA.SS.LL., si dispone che tutti i casi di pazienti COVID19 saranno identificabili nel tracciato SDO secondo i criteri di codifica illustrati nel documento del Ministero della Salute, recante "*Linee Guida per la codifica della SDO per casi affetti da malattia da SARS-COV-2 (COVID-19)*".

Ad ogni buon conto, la Struttura Privata garantisce il rispetto di tutti i debiti informativi connessi a quanto disciplinato nel presente Accordo e, comunque, di quelli eventualmente dichiarati necessari da parte del RSR, successivamente alla data di stipula.

Le prestazioni di cui al presente accordo risultano essere a tutti gli effetti prestazioni rientranti nel tetto di spesa autorizzato per il 2020 con nota prot. n. 40357 dell'11 febbraio 2020, indipendentemente dalla durata della sospensione delle attività programmate disposta con Ordinanza presidenziale n. 7/2020 prorogata con successiva Ordinanza presidenziale n. 23 del 03 aprile 2020. Infatti, anche successivamente alla ripresa delle attività sospese, la Struttura dovrà garantire primariamente il ricorso alle modalità di coinvolgimento all'emergenza COVID-19 disciplinate nel presente accordo.

Queste prestazioni, sempre secondo le modalità regolamentate dallo schema contrattuale 2019 ed, ove applicabile, in ottemperanza al disposto della DGR n. 124 del 4/03/2020, recante: "*Adozione documento Disposizioni per le Aziende Sanitarie regionali per la fatturazione e trasmissione relativi documenti contabili da parte delle strutture private accreditate, per le prestazioni di cui all'art. 8 - quinquies D.Lgs. 502/92*", dovranno essere separatamente fatturate alle AA.SS.LL. competenti per territorio, recando in oggetto e al

campo della fattura elettronica "Riferimento amministrazione" il codice "COV-20".

In ragione dell'anticipo versato dalla ASL territorialmente competente, fino al completo recupero delle somme erogate, quest'ultima potrà rivalersi sul pagamento del fatturato della Struttura privata nel rispetto delle indicazioni regionali.

Al fine di ristorare la mancata erogazione di prestazioni disposta con le riferite ordinanze presidenziali, appare plausibile

- successivamente al termine della sospensione delle attività disposta dalle succitate Ordinanze nn. 7 e n. 23 del 2020;
- solo in sede di negoziazione dello schema contrattuale 2020 ovvero di ulteriore accordo tra le parti;
- esclusivamente in riferimento al periodo oggetto della sospensione di attività disposta dalle predette Ordinanze n. 7 e n. 23;

prevedere, sempre nei limiti dei tetti di spesa annuali e per il periodo residuo fino alla fine dell'anno 2020, un incremento del budget mensilizzato della struttura privata pari al rateo mensile della minore produzione in valore per il periodo di sospensione delle attività disposto dalle Ordinanze n. 7/2020 e 23/2020 rispetto al tetto di spesa mensilizzato autorizzato per l'anno 2020 con la richiamata nota prot. n. 40357 dell'11 febbraio 2020.

Le parti ritengono che, fatto salvo il normale rapporto operativo tra la Struttura e l'ASL di competenza, il coordinamento delle iniziative e del quadro organizzativo delle prestazioni sia riservato al R. SR su richiesta della Direzione Sanitaria della ASL territorialmente competente.

Ferma restando la predetta attività di coordinamento e di organizzazione, la suddetta ASL sanitaria curerà tutti gli adempimenti connessi all'attuazione e al monitoraggio del presente contratto nonché alle verifiche delle attività svolte e alle liquidazioni.

Il presente contratto è valido per complessivi mesi 2, decorrenti dalla relativa sottoscrizione.

Su richiesta del R. SR e previo parere del CREA, ove necessario ed in considerazione dell'evoluzione del quadro emergenziale regionale, il presente accordo, di comune intesa, potrà essere prorogato e/o implementato in riferimento alle modalità di coinvolgimento della Struttura nella gestione dell'emergenza COVID - 19 ed alle relative dotazioni impiegabili, fatta salva la necessità di conformare le attività regolamentate dal presente accordo a sopravvenute disposizioni normative e/o indicazioni nazionali.

Letto, approvato e sottoscritto

Firmato digitalmente da

Per la Regione Abruzzo
Presidente della Giunta Regionale

Per le Aziende UUSLL, giusta deleghe

Per la Struttura

ORDINANZA 08.04.2020, N. 29

Ordinanza n. 27 del 7 aprile 2020: "Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 - Ulteriori misure in materia di edicole, di ingresso in Abruzzo e indicazioni alle Società partecipate e agli Enti strumentali" annullamento e sostituzione.



ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 29 dell' 8 aprile 2020

Prot.RA/ 3527/20/DPF

del 08.04.2020

Ordinanza n. 27 del 7 aprile 2020: "Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 - Ulteriori misure in materia di edicole, di ingresso in Abruzzo e indicazioni alle Società partecipate e agli Enti strumentali." annullamento e sostituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e, in particolare, l'articolo 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019), con particolare riguardo all'articolo 2 secondo il quale "le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'articolo 1, comma 1";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all’emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell’8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 09.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 654 del 20.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 655 del 25.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 656 del 26.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27.02.2020 con il quale il Presidente della Regione Abruzzo è stato nominato soggetto attuatore;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno 22 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto Ministeriale 25 marzo 2020, recante “Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato I del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile l'efficacia delle disposizioni dei propri decreti dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché delle disposizioni previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

RICHIAMATE le proprie Ordinanze adottate in occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 come di seguito elencate:

- n. 1 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- n. 2 recante "Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- n. 3 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale";
- n. 4 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale";
- n. 5 recante "Emergenza epidemiologica da COVID - 19. Ordinanza sui tirocini extracurriculari attivati nella Regione Abruzzo";
- n. 6 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 in applicazione del D. L. del 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Misure relative al trasporto pubblico";
- n. 7 recante "Nuove misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private";
- n. 8 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 in applicazione del D. L. del 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico";
- n. 9 recante "Sospensione dei termini di pagamento delle rate dei mutui/prestiti facenti capo alle società in - house Abruzzo Sviluppo S.p.A. e F.I.R.A. S.p.A. Unipersonale";
- n. 10 recante "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni "zona rossa"", e relativa Circolare n. 1 Prot. n. RA/80842/20;
- n. 11 recante "Emergenza COVID-19 - Istituzione delle Unità Speciali di continuità assistenziale ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14";
- n. 12 recante "Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie";
- n. 13 recante "Emergenza COVID-19. Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e s.m.i. - DPCM 23/02/2020 e provvedimenti successivi - D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., art. 191 - D.lgs. 13/01/2003 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 53 - Ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso

- temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani - Disposizioni tecnico-gestionali per il sistema dei rifiuti urbani”;
- n. 14 recante “Emergenza COVID-19. Ulteriori misure relative al trasporto pubblico”;
 - n. 15 recante “Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 comuni “zona rossa”. Estensione della “zona rossa”. Revoca dell’Ordinanza n. 10 del 18 marzo 2020”;
 - n. 16 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 “Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica, indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, Agli Enti Pubblici, e alle strutture private”;
 - n. 17 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni “zona rossa”. Ulteriore estensione territoriale della “zona rossa”;
 - n. 18 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni “zona rossa”. Integrazione alle ordinanze n. 15 del 25.03.2020 e n. 17 del 27.03.2020”;
 - n. 19 recante “Indicazioni sulla gestione del Banco Alimentare dell’Abruzzo”;
 - n. 20 recante “Emergenza COVID-19. Indicazioni sulle attività e mobilità delle Caritas d’Abruzzo”;
 - n. 21 recante “Emergenza COVID-19 - Proroga dell’efficacia delle misure urgenti nei comuni in “zona rossa”;
 - n. 22 recante “Emergenza COVID-19 - Indicazioni sulla vendita di cancelleria e materiale da ufficio”;
 - n. 23 recante “Proroga dell’efficacia di alcune misure urgenti adottate con ordinanze n.ri 3, 4, 5, 6 e 7”;
 - n. 24 recante “Emergenza COVID-19 - Assistenza socio-sanitaria a pazienti autistici e loro famiglie”;
 - n. 25 recante “Assistenza sanitaria integrativa a pazienti celiaci – disposizioni di carattere eccezionale temporaneo sull’utilizzo dei buoni per la fruizione dei prodotti dietoterapici privi di glutine nella fase dell’emergenza COVID-19”;
 - n. 26 recante “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020”;
 - n. 27 recante “Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 – Ulteriori misure in materia di edicole, di ingresso in Abruzzo e indicazioni alle Società partecipate e agli Enti strumentali.”
 - n. 28 recante “Accordo di collaborazione per la regolamentazione dei rapporti relativi alla gestione dell’emergenza COVID - 19 tra Regione Abruzzo e AA.SS.LL e le Strutture private accreditate per l’assistenza ospedaliera - Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie.”

CONSIDERATO che le esigenze di evitare gli assembramenti, perseguite anche dalla presente Ordinanza, non si rinvengono in relazione alle edicole che, in deroga al divieto previsto dall’Ordinanza n. 26, possono dunque restare aperte anche nei giorni festivi al fine di assicurare l’informazione ai cittadini;

DATO ATTO che il Decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 all'art. 1 comma 2 lettera a) stabilisce la *“limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni”* e che, a tenore del successivo art. 3, comma 1, *“nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”*;

RILEVATO che le limitazioni della circolazione delle persone e, più in particolare, della possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora sono state dettagliatamente definite dal Governo nazionale con disposizioni che interessano tutto il territorio nazionale e dunque anche quello abruzzese, in relazione agli spostamenti delle persone in ingresso ed in uscita dalla Regione;

CONSIDERATO che le richiamate disposizioni nazionali sono *ex se* idonee ad evitare esodi incontrollati di soggetti a rischio di trasmissione del virus e quindi efficaci nel contrasto al pregiudizio alla salute pubblica, anche in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica in atto, soddisfacendo le stesse esigenze sottese all'adozione dell'ordinanza n.2 dell'8 marzo 2020;

DATO ATTO, conseguentemente, del superamento dei presupposti fattuali e del quadro normativo di riferimento dell'adozione della predetta ordinanza n. 2/2020, come integrata con ordinanza n. 3 del 9 marzo 2020;

RITENUTO, tuttavia, che si rendono necessarie ed urgenti ulteriori misure specifiche per il territorio regionale ai fini dell'esigenza di garantire la profilassi rispetto all'attuale emergenza nazionale;

VALUTATO di estendere, quale misura restrittiva ulteriore e funzionale al contrasto e al contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità, l'obbligo, già previsto dalle precedenti ordinanze n. 2 dell'8 marzo 2020 e n. 3 del 9 marzo 2020, della comunicazione del proprio ingresso in Regione al proprio medico di medicina generale ovvero al proprio pediatra di libera scelta e, per i non residenti, agli operatori di sanità pubblica territorialmente competenti;

RITENUTO di confermare la misura della segnalazione del proprio rientro in regione Abruzzo in modalità telematica all'indirizzo:

<https://www.regione.abruzzo.it/content/come-segnalare-il-proprio-ingresso-abruzzo>;

RILEVATA la tuttora operante campagna governativa denominata *“IORESTOACASA”*, volta a supportare l'obiettivo perseguito dalle disposizioni relative alla gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, ovvero quello di favorire la massima riduzione, compatibile con la tutela della salute pubblica, delle uscite delle persone dalle proprie abitazioni;

DATO ATTO della direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione che estende le indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza ivi contenute alle società a controllo pubblico e agli Enti vigilati;

CONSIDERATO altresì necessario ordinare alle società controllate e agli Enti vigilati dalla regione Abruzzo il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento delle attività degli organi collegiali e, ove possibile, dei lavoratori;

DATO ATTO che nell'Ordinanza n. 27 del 7 aprile 2020 sono presenti taluni refusi nel testo;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'annullamento ed alla sostituzione della citata Ordinanza n. 27 ai fini di una corretta ed agevole lettura e, dunque, applicazione delle disposizioni ivi contenute;

ORDINA

1. che l'Ordinanza n. 27 del 7 aprile 2020 è annullata e sostituita dalla presente Ordinanza;
2. che quanto in premessa costituisce parte integrante della presente Ordinanza;
3. che le edicole possono restare aperte anche nei giorni festivi, con chiusura, nei suddetti giorni festivi, da prevedersi entro le ore 13.30;
4. che nel territorio regionale sono adottate le seguenti misure, a superamento delle misure già indicate nell'ordinanza n. 2 dell'8 marzo 2020, come integrata dall'ordinanza n. 3 del 9 marzo 2020:
 - a. tutti gli individui che fanno ingresso in Abruzzo con decorrenza 8 aprile 2020 segnalano il proprio rientro alla Regione Abruzzo, in modalità telematica all'indirizzo:
<https://www.regione.abruzzo.it/content/come-segnalare-il-proprio-ingresso-abruzzo>;
 - b. tutti gli individui che fanno ingresso in Abruzzo con decorrenza 8 aprile 2020 hanno l'obbligo di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, i quali provvederanno a comunicare tali informazioni agli operatori del servizio di sanità pubblica territorialmente competente; per i non residenti in Abruzzo la comunicazione va resa direttamente agli operatori del servizio di sanità pubblica territorialmente competente in relazione alla località di destinazione, ai seguenti recapiti:

Numero Unico	800 59 54 59
ASL n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila	800 169 326
ASL n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti	800 860 146
ASL n. 3 Pescara	800 556 600
ASL n. 4 Teramo	800 090 147

5. che gli enti pubblici strumentali della Regione Abruzzo, quelli da essa vigilati, gli enti privati in controllo pubblico istituiti o partecipati dalla Regione Abruzzo, anche in

deroga alle disposizioni che regolano il loro funzionamento, riuniscono di norma i propri organi collegiali, anche in sede deliberante, mediante modalità telematiche in grado di garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni ed idonee a consentire a tutti i partecipanti alle singole riunioni di:

- a. visionare i relativi atti in tempo reale;
 - b. intervenire tempestivamente nella discussione;
 - c. scambiarsi documenti in tempo reale;
 - d. esprimere il proprio voto;
 - e. approvare ogni singolo atto;
6. che gli enti e le società di cui al precedente punto 5. dispongono che i dipendenti che non siano in grado di lavorare in modalità agile usufruiscano delle ferie, dei congedi retribuiti e di tutti gli altri strumenti di analoga natura previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata;
 7. che gli enti e le società di cui al precedente punto 5. procedono, senza ritardo, allo svolgimento delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche facendo ricorso, a tal fine, a forme di ammortizzatori sociali;
 8. che tutte le attività lavorative autorizzate dalla presente ordinanza a svolgersi in modalità non agile devono, in ogni caso, sottostare al rispetto delle misure previste dall'Accordo stipulato dal Governo e dalle Parti Sociali in data 14 marzo 2020, avente ad oggetto il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro";
 9. l'immediata esecutività della presente Ordinanza;
 10. la trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti competenti per territorio e ai Sindaci.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione con valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata altresì sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore del Dipartimento regionale sanità
Dott. Giuseppe Bucciarelli
(firmato digitalmente)

L'Assessore regionale alla Salute
Dott.ssa Nicoletta Veri
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta regionale
Dott. Marco Marsilio
(firmato digitalmente)

ORDINANZA 08.04.2020, N. 30

Ulteriori misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019- Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica finalizzata a garantire l'ottimale allocazione del personale sanitario delle aziende sanitarie della Regione Abruzzo.



ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 30 dell'8 aprile 2020

Prot. n. 96972/20

del 08/04/2020

Oggetto: Ulteriori misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica finalizzata a garantire l'ottimale allocazione del personale sanitario delle aziende sanitarie della Regione Abruzzo.

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale – Supplemento n.15;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

VISTO il DPCM dell'11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” col quale è stata decisa l'estensione all'intero territorio nazionale dell'area a contenimento rafforzato;

VISTO il decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Richiamata la Direttiva del DPCM del 24/06/2016 avente ad oggetto “*Individuazione della Centrale Remota operazioni soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei referenti sanitari regionali in caso di emergenza nazionale*”;

Richiamato il D.P.G.R. n.8/2017 con il quale è stato nominato il Referente sanitario regionale per le emergenze (RSR);

Preso atto che il Referente sanitario regionale per le emergenze (RSR) ha trasmesso una nota, acquisita al prot. RA n.0093001/20, nella quale richiede interventi urgenti finalizzati ad ottimizzare la gestione del personale al fine di:

- Consentire qualora ricorrano esigenze urgenti di tutela della salute pubblica connesse all'emergenza Covid-19, la facoltà di disporre, sentiti i Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. del SSR, assegnazioni temporanee del personale sanitario di quest'ultime presso quelle Aziende sanitarie che presentino maggiori necessità assistenziali in relazione alla gestione di pazienti Covid-19; al suddetto personale va riconosciuta una specifica indennità

- omnicomprensiva forfettaria giornaliera oltre al rimborso spese di viaggio;
- Favorire lo spostamento di personale sanitario tra i le varie sedi della stessa azienda sanitaria, prevedendo una specifica indennità omnicomprensiva forfettaria giornaliera oltre al rimborso spese di viaggio;
 - Prevedere la facoltà per le aziende sanitarie regionali di autorizzare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle contrattualmente previste, al fine di soddisfare le attività urgenti ed indifferibili connesse alla gestione dell'emergenza;

Rilevato che per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 risulta necessario procedere all'allocazione ottimale del personale complessivamente assegnato al sistema sanitario regionale secondo modalità funzionali e flessibili in grado di sopperire ad eventuali fabbisogni urgenti ed indifferibili, con particolare riferimento alle figure professionali per le quali è oggettiva la difficoltà di reclutamento;

Rilevato altresì che la gestione del personale sanitario impegnato nell'emergenza COVID-19 è di particolare complessità anche in conseguenza dello stato contumaciale di chi ha contratto l'infezione da COVID-19;

Ritenuto di dover procedere a definire gli interventi richiesti dal RSR al fine di salvaguardare la salute pubblica nell'emergenza epidemiologica in corso;

Per le motivazioni riportate in premessa;

ORDINA

ART.1

(Assegnazione di personale sanitario ad altra azienda sanitaria regionale)

1. Il Referente sanitario regionale per le emergenze (RSR), qualora ricorrano esigenze urgenti di tutela della salute pubblica connesse all'emergenza Covid-19, ha facoltà di disporre, sentiti i Direttori Generali delle aziende sanitarie del SSR, assegnazioni temporanee del personale sanitario di quest'ultime, in servizio con qualsiasi tipologia contrattuale, presso quelle aziende sanitarie che presentino maggiori necessità assistenziali. Prioritariamente sarà assegnato il personale che ha manifestato la propria disponibilità.
2. Il provvedimento di assegnazione temporanea è adottato dal Referente sanitario regionale per le emergenze (RSR) con il supporto amministrativo del Dipartimento Sanità.
3. Al personale assegnato temporaneamente ad altra azienda sanitaria del SSR spetta un'indennità omnicomprensiva forfettaria giornaliera pari ad euro 50 oltre al rimborso spese di viaggio, fermo restando il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, in essere presso l'azienda sanitaria di provenienza. Il suddetto personale può essere autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio ed in tal caso il rimborso sarà liquidato riconoscendo l'indennità chilometrica parametrata al quinto del prezzo di un litro di benzina verde vigente nel tempo.
4. Gli emolumenti di cui al comma 3 saranno erogati dall'azienda sanitaria di appartenenza del personale sanitario con successivo rimborso da parte dell'azienda sanitaria assegnataria.

ART.2

(Assegnazione di personale sanitario ad altra sede della stessa azienda sanitaria)

1. I Direttori Generali delle aziende sanitarie del SSR, qualora ricorrano esigenze urgenti di tutela della salute pubblica connesse all'emergenza Covid-19, hanno facoltà di disporre l'assegnazione temporanea del personale sanitario in servizio, con qualsiasi tipologia contrattuale, presso altra sede della medesima azienda sanitaria anche oltre i 50 chilometri dalla sede di servizio. Prioritariamente sarà assegnato il personale che ha manifestato la propria disponibilità.
2. Al personale assegnato temporaneamente ad altra sede spetta un'indennità omnicomprensiva forfettaria giornaliera pari ad euro 50 oltre al rimborso spese di viaggio. Il suddetto personale può essere autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio ed in tal caso il rimborso sarà liquidato riconoscendo l'indennità chilometrica parametrata al quinto del prezzo di un litro di benzina verde vigente nel tempo.

ART.3

(Prestazioni aggiuntive del personale sanitario)

1. I Direttori Generali delle aziende sanitarie del SSR possono autorizzare, per indifferibili ed oggettive carenze di specifiche figure professionali connesse all'emergenza Covid-19, prestazioni aggiuntive, oltre il normale orario di lavoro, al personale sanitario.
2. Per il personale medico trovano applicazione le tariffe previste dal CCNL, mentre per il personale del comparto la tariffa oraria è pari ad € 30 (oltre oneri a carico dell'Ente).
3. Per le prestazioni aggiuntive è autorizzata la spesa complessiva di € 1.250.000,00 che trova copertura nell'ambito delle risorse del fondo sanitario indistinto corrente 2020, che sarà ripartita tra le aziende sanitarie dal Dipartimento Sanità tenendo conto del carico assistenziale connesso all'emergenza epidemiologica Covid-19.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

Il Direttore del Dipartimento Sanità
dr. Giuseppe Bucciarelli
Firmato digitalmente

L'Assessore alla Sanità
dr.ssa Nicoletta Veri
Firmato digitalmente

Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Marco Marsilio
Firmato digitalmente



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it